

Ospedale "CRISTO RE"

Dell'Istituto Figlie di NS al Monte Calvario

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO DELLE DITTE DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E FORNITURA O SERVIZI A TRATTATIVA PRIVATA

ART. 1

Istituzione dell'Albo

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'albo delle ditte per l'affidamento di forniture e servizi, a trattativa privata.
2. Tali ditte sono classificate nell'Albo per categorie a seconda che si tratti di forniture e servizi. L'aggiornamento e la modifica di tali categorie è effettuata con determinazione del dirigente del servizio interessato.
3. L'albo presenta carattere aperto, e tutte le imprese in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata dell'albo stesso.

ART. 2

Campo di applicazione

1. L'albo delle ditte di fiducia dell'Amministrazione, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, può essere utilizzato per l'affidamento a mezzo di trattativa privata, preceduta da indagine di mercato o trattativa ufficiosa.

ART. 3

Pubblicazione

1. La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene anche con pubblicazione sul sito Internet dell'amministrazione.
2. L'avviso è disponibile presso l'Ufficio Economato dell'Ospedale Cristo Re;
3. L'avviso deve riportare le seguenti indicazioni:
 - modalità per la presentazione delle domande di iscrizione da parte degli interessati;
 - termine di presentazione della domanda per la prima iscrizione;
 - documentazione, che deve essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti;

ART. 4

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Le imprese che richiedono l'iscrizione all'Albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica di iscrizione;
 - b) iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91, se cooperativa sociale;
 - c) inesistenza condizioni di esclusione di cui all'articolo 1 bis della legge 18.12.2001, n. 383;
 - d) se trattasi di società, inesistenza sanzioni di cui all'art.9, c.2, lett.c) dlgs. 8.6.2001 n. 231;
 - e) inesistenza cause interdittive previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - f) assenza di gravi inadempienze riportate nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali intrattenuti con l'amministrazione.
2. I requisiti possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47, 76 DPR 445/2000, allegata alla domanda di iscrizione e munita di copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore.

3. Le imprese iscritte possono essere inviate in ogni momento a documentare la permanenza dei requisiti di cui al presente articolo. Esse sono invitate comunque ogni anno dall'iscrizione all'Albo a documentare la permanenza dei requisiti di ammissione.

Le Ditte sono altresì tenute a comunicare entro 30 giorni dal suo verificarsi ogni variazione dei requisiti e dei dati comunicati ai fini dell'iscrizione. Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta la cancellazione dall'Albo.

ART. 5

Presentazione delle domande di iscrizione e adempimenti successivi

1. Le domande tendenti ad ottenere l'iscrizione a seguito dalla prima istituzione dell'Albo per una determinata categoria sono inoltrate, unitamente ai documenti di cui al precedente articolo 4, al protocollo dell'amministrazione.

2. Il Dirigente del Settore Acquisizione Beni e Servizi, provvede alla verifica d'ufficio dei requisiti autocertificati e comunica alle imprese richiedenti l'accoglimento ovvero il rigetto della domanda, evidenziando in questo caso i motivi che ostano all'accoglimento.

3. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche.

4. L'Amministrazione provvede alla revisione dell'albo e al suo aggiornamento con l'inserimento delle nuove iscrizioni con cadenza annuale.

5. L'iscrizione all'albo è presupposto per la partecipazione alle procedure indette dall'Azienda per le acquisizioni in economia ed a trattativa privata. Quando si tratti di forniture e servizi che per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta non rendano possibile l'utilizzazione dell'albo, sono ammessi a partecipare alle procedure contrattuali anche soggetti non iscritti purché dimostrino di essere in possesso dei requisiti richiesti. Si prescinde inoltre dalla preventiva iscrizione all'albo per le ditte iscritte in albi nazionali o diversamente qualificate in base a procedure previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

ART. 6

Casi di non iscrivibilità o di cancellazione dall'Albo

Non possono essere iscritti all'albo e se iscritte devono essere cancellate le ditte:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;

b) a cui carico sia stata emessa una sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;

c) che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

e) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative alla capacità economica, finanziaria e tecnica, nonché all'iscrizione nei registri professionali o in elenchi ufficiali dei prestatori di servizi;

f) a cui carico sussistano le misure di prevenzione di cui all'art. 10 della L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/94 e successive modifiche e integrazioni e di cui al DPR 252/98;

g) che si siano resi protagonisti di una grave inadempienza nei rapporti contrattuali con l'Ospedale stesso;

h) che non siano iscritti alla CCIAA o in registri equivalenti.

I soggetti che chiedono di essere iscritti sono obbligati a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulla situazione dei cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi.

L'Ospedale si riserva di effettuare i controlli connessi alla sussistenza dei requisiti richiesti.

La mancata risposta alle richieste di documentazione dell'Ospedale o la mancata comunicazione di cui al precedente comma o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'Albo fornitori per un periodo massimo di tre anni, fermo restando ogni altro provvedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

I requisiti di carattere generale rappresentano presupposti vincolanti ad ogni altro accertamento e pertanto, anche in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione del fornitore, si interrompe.

L'Ospedale si riserva di definire, ove necessario, ulteriori criteri di qualifica da individuarsi di volta in volta secondo le peculiarità della singola trattativa privata con riferimento alla normativa vigente in materia.

Inoltre, la ditta iscritta, è obbligata ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

In tal senso l'Ospedale è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché la tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

ART. 7

Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 6 anche su domanda dell'interessato.

ART. 8

Procedura per la cancellazione

1. Nei Casi previsti dall'art. precedente, il dirigente del Settore da' comunicazione al legale rappresentante della ditta, con raccomandata con avviso di ricevimento, dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.

2. Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il dirigente del settore si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dell'Albo.

3. Le determinazioni del dirigente devono essere rese note dalla ditta interessata, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cancellazione.

4. La Ditta nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 Ottobre 2009.

ALLEGATO A)

Tipologie di forniture:

- Cancelleria
- Timbri e lavori di stampa e tipografia
- Mobili ed arredi per degenze, per ambulatori e per ufficio;
- Attrezzature;
- Tendaggi e biancheria in genere
- Beni per l'igiene e la pulizia;
- Diplomi e altri oggetti per premi e riconoscimenti;
- Dispositivi elettronici
- Spese di rappresentanza e per omaggi di rappresentanza
- Valori bollati
- Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali)
- Beni per l'igiene della prima infanzia e terza età
- Apparecchiature informatiche
- Programmi informatici
- Beni alimentari
- Automezzi, ciclomotori, macchine operatrici in generale
- Carburanti e lubrificanti
- Materiale di ferramenta
- Farmaci e prodotti farmaceutici
- Diagnostici e materiale da laboratorio
- Materiale sanitario e presidi medico chirurgici
- Materiale protesico
- Materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia
- Locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria
- Beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili.
- Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi dell'Azienda;
- Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile, televisori, registratori, radio ecc.
- Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche
- Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti;
- Beni per la manutenzione, sistemazione e completamento delle Unità Operative, aree comuni, parti esterne;

ALLEGATO B)

Tipologie di servizi:

- Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali, facchinaggio e servizi analoghi
- Servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature , beni mobili registrati e altri beni mobili in genere
- Servizi di trasporto in genere
- Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa
- Servizi e prestazioni attinenti all'informatica
- Servizi di traduzione, ricerca, copiatura, catalogazione, copiatura, catalogazione, interpretariato
- Spese per pubblicazione e divulgazione di bandi e altri avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione
- Spese per partecipazione e organizzazione di convegni e congressi
- Servizi di spedizione e imballaggio e spese postali
- Servizi di natura intellettuale in genere
- Servizi attinenti all'architettura
- Servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi
- Servizi di reperimento di personale
- Servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro
- Servizi informativi, di stampa e di comunicazione
- Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura
- Servizi di mensa e di ristorazione
- Servizi per la custodia e la sicurezza
- Servizi culturali